

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 293

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RENZULLI, ARTIOLI**

Disciplina della professione di chinesologo  
e istituzione del relativo ordine professionale

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame trae origine dalla necessità non più prorogabile di regolamentare una professione intellettuale di fatto esercitata (e da tempo ormai!), ma che sfugge attualmente ad ogni controllo ed a qualsiasi tutela per la mancanza di una normativa che ne disciplini le modalità di accesso, che ne stabilisca i limiti, che ne definisca le competenze, che ne individui con certezza gli operatori.

Ci riferiamo alla professione di « chinesologo », cioè di colui che esplica la sua azione nel campo dell'attività motoria finalizzata all'educazione, alla formazione, alla prevenzione, alla correzione, alla rieducazione, al mantenimento, alla riabilitazione, alla ricreazione, allo sport, ed attua il suo intervento attraverso la programmazione, l'insegnamento e la guida del « mo-

vimento umano razionale » i cui elementi caratterizzanti e rappresentativi sono costituiti da: direzione, intensità, ampiezza, ritmo, durata, nonché dalle sue interazioni di carattere biologico, psicologico, sociale. Ovviamente i termini: prevenzione, rieducazione, correzione, riabilitazione ecc., non sono assunti con valore assoluto, ma sono sempre riferiti alla specificità del campo d'azione ed alla peculiarità del tipo di intervento nella fattispecie considerato e dovranno inoltre essere valutati nell'ambito dei nuovi processi di attività che si avvalgono degli interventi interdisciplinari tra diverse figure professionali.

Lo Stato non può continuare ad ignorare una professione che solo se esercitata su basi scientifiche può garantire quei risultati che una utenza sempre più vasta per quantità, qualità, tipologia e fasce di

età richiede e si aspetta di ottenere per migliorare, ripristinare o mantenere uno stato di salute spesso alterato proprio dai ritmi e dalle abitudini imposti dalla vita moderna.

Non dobbiamo infatti dimenticare che lo sviluppo tecnologico, se da un lato ha alleggerito il lavoro fisico dell'uomo, ha provocato dall'altro una sempre maggiore incidenza della « sindrome da ipochinesi » tipica del nostro periodo e non meno insidiosa e pericolosa, per l'efficienza psicofisica degli individui di ogni fascia di età e condizione, di altre patologie. Pertanto solo attraverso una pratica costante di attività motoria razionale l'uomo può mantenere, migliorare o ripristinare il suo stato di salute, considerato quest'ultimo nella sua accezione moderna di « salute dinamica » secondo cui lo stato di « benessere psicofisico » è notevolmente condizionato dal regime motorio abitualmente seguito fin dalla tenera età. Questo processo è permanente, durante tutta la vita dell'individuo, secondo l'interpretazione psicofisiologica e psicodinamica che si dà oggi dell'attività motoria razionale. La motricità e le sue applicazioni ai vari settori, quali per esempio l'agonismo, lo sviluppo del bambino, la rieducazione del traumatizzato, il mantenimento delle funzioni motorie nell'anziano, non devono essere ritenute elementi indipendenti, ma semplici fasi di un unico processo educativo tendente a mantenere, migliorare o ripristinare il rapporto tra individuo e ambiente in un contesto di autonomia che deve accompagnare l'uomo durante tutto l'arco della sua esistenza. Quindi, se l'oggetto dell'attività psicomotoria è lo sviluppo, il mantenimento o il ripristino di capacità bio-psico-sociali ed il soggetto è l'uomo considerato biologicamente, psicologicamente, socialmente, il professionista del settore non può essere individuato che in colui che ha percorso un itinerario di studi a livello universitario finalizzato all'approfondimento della scienza, delle tecniche, delle metodologie e delle procedure che riguardano il « movimento umano razionale » nelle sue varie applicazioni, implicazioni e finalità. È in questo contesto che la regolamentazione della professione

di « chinesologo » oltre all'aspetto giuridico rappresenta anche il naturale raccordo tra l'attualità ed il futuro nel quale è ipotizzabile l'individuazione di specializzazioni nell'ambito della tradizionale e storica polivalenza del titolo di studio rilasciato dalle ex accademie e dagli istituti superiori di educazione fisica.

Allo stato attuale nel settore della attività motoria razionale operano, a livello di libera professione, soggetti con preparazione culturale scarsa e comunque composta e spesso aspecifica, proprio a causa ed in conseguenza della mancanza di un ordinamento che regoli per legge l'esercizio della professione in oggetto e nel contempo tuteli il cittadino utente.

In tale situazione è proprio il diplomato dagli istituti superiori di educazione fisica che vede vanificati i suoi studi, assiste mortificato ed impotente al proliferare di sconcertanti iniziative in campo motorio, viene sopravanzato ed escluso da persone che col « movimento » riescono solo a lucrare lauti guadagni sulla pelle degli sprovveduti utenti.

È quindi giunto il momento di garantire tutela giuridica e dare riconoscimento operativo ad un professionista che è in possesso, allo stato attuale, dell'unico titolo di studio specifico di terzo livello nel campo del « movimento », e che già di fatto opera nel settore da tempo storico, come attesta anche la nutrita e qualificata bibliografia esistente. Non meno validi dei presupposti di fatto sono quelli di diritto per giustificare la presente proposta di legge. Basta richiamarsi alla normativa vigente che disciplina l'istruzione superiore e l'esercizio delle libere professioni. Le ex accademie di educazione fisica e gli attuali istituti superiori di educazione fisica sono inquadrati nell'istruzione superiore rispettivamente ai sensi dell'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Quindi i titoli di studio rilasciati da queste istituzioni sono di grado universitario.

L'articolo 1 del testo unico sull'istruzione superiore recita testualmente: « L'i-

struzione superiore ha per fine di promuovere il progresso delle scienze e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa è impartita, ai fini ed agli effetti del presente testo unico: nelle università e negli istituti superiori ».

È pertanto incontrovertibile che ai titoli di studio rilasciati dalle università e dagli istituti superiori, al di là di differenze puramente nominalistiche, venga conferito pari valore accademico. Dalla lettura della normativa vigente che regola l'istruzione superiore non emerge neppure l'ipotesi di una gerarchia tra i titoli accademici legata alla durata legale del corso di studi. Del resto — sia pure per altro fine — è già stata autorevolmente riconosciuta la piena equivalenza dei titoli di studio rilasciati dalle università e dagli istituti superiori. Infatti, la terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti (che ha competenza in materia di pensioni civili) con sentenza n. 40058 del 29 maggio 1979 ha riconosciuto, proprio sulla base della normativa vigente, che il diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica deve essere valutato come il diploma di laurea rilasciato dalle università. Anche in materia di ordinamento professionale questo principio è chiaramente affermato. Infatti il regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto che tutte le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative (ed è questo il caso della professione in oggetto), fossero rispettivamente costituite in « ordini » e « collegi » a seconda che, per l'esercizio della professione, fosse necessario aver conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori, ovvero un diploma di scuola secondaria. È quindi ampiamente dimostrata la legittimità di richiedere la costituzione dell'ordine professionale. Si potrebbe a questo punto obiettare: perché l'ordine dei « chinesologi »? La risposta risulta semplice ed al tempo stesso incontrovertibile. L'educazione fisica è ormai individuata da tempo storico come disciplina scolastica.

Nella libera attività intellettuale è prassi costante risalire alla scienza che caratterizza, distingue ed individua la professione stessa e ne garantisce l'autonomia. Questa scienza, nel campo del « movimento umano razionale », è la « chinesologia », scienza che è il risultato di altre scienze afferenti ma che ha conquistato — a buon diritto — effettiva autonomia e piena dignità. Scienza di sintesi quindi, ma che si esprime compiutamente attraverso leggi che regolano quel complesso di metodologie, di tecniche, di mezzi, di procedure che trovano attuazione e verifica nel « movimento umano razionale » considerato non solo nell'aspetto biologico ma anche nelle implicazioni psicologiche e sociali.

Ci sembra perciò di avere ampiamente dimostrato che sussiste da tempo una situazione di fatto e di diritto che impone questa scelta legislativa ed esistono le condizioni oggettive e soggettive che sono peculiari a tutte le libere attività intellettuali e che, nel caso specifico, si identificano in finalità di carattere pubblicistico per il rilievo sociale assunto dalla professione in oggetto ed in finalità collegate all'interesse di una categoria che ha il diritto di veder tutelato il proprio decoro, la propria autonomia, nonché il prestigio della professione esercitata e per la quale si è conseguito un titolo di studio specifico. Non è da considerare ostativo il fatto che nel campo dell'attività motoria possano operare, in concorrenza con il chinesologo, figure professionali con diversa formazione curricolare e culturale in alcuni momenti operativi, quali per esempio i terapisti nel campo della riabilitazione o i tecnici formati dalle federazioni affiliate al CONI nel settore dello sport agonistico. Tali sovrapposizioni si verificano normalmente nella maggioranza delle libere attività professionali riconosciute, senza che questo impedisca l'esistenza di ordini e collegi diversi che mantengono tuttavia inalterate le loro peculiari caratteristiche di professionalità e di autonomia. Anzi, è solo la cosiddetta *deregulation* che porta inevitabilmente a quello stato di anarchia

del quale possono approfittare tutti coloro che non hanno alcun titolo né culturale né professionale per intervenire in certi settori. Né d'altra parte sono ipotizzabili, con l'approvazione della presente proposta di legge, conflitti di competenza o addirittura confusione di ruoli con altre figure professionali, dal momento che nell'articolo 3 è chiaramente specificato che nel campo correttivo, rieducativo e riabilitativo il « professionista del movimento » può agire soltanto dietro diagnosi e prescrizione medica, senza che questo pregiudichi la piena autonomia « del chinesiologo » nel successivo e conseguente momento operativo, così come precisato nell'articolo 4. D'altro canto non si può ignorare il fatto che, nel settore delle attività motorie, la polivalenza del titolo di studio rilasciato dai vecchi magisteri, dalle ex accademie e dagli attuali istituti superiori di educazione fisica è stata sempre riconosciuta ed apprezzata sul piano operativo, per cui adesso nel caso in esame non si può certo parlare di una professione che appartiene ad un'area emergente del sapere, trattandosi viceversa di vera e propria attività storica documentabile. La regolamentazione del settore si fa adesso più urgente, non solo per considerazioni di carattere giuridico e di opportunità politico-sociale, ma anche per motivazioni culturali, dal momento che autorevoli filoni del pensiero contemporaneo hanno dato un notevole impulso alla rivalutazione del corpo. Questo movimento culturale, che ha fatto maturare una maggiore consapevolezza della corporeità, ha trovato inoltre sostegno e verifica anche in scienze quali la biologia e la cibernetica, che hanno nuovamente rimesso in discussione la tradizionale concezione dicotomica « mente-corpo », sostenendone la stretta interdipendenza psicosomatica.

Alla luce di queste considerazioni risulta ancora più evidente la necessità di mettere ordine in un settore di così vasta rilevanza sociale, riconoscendo tutela giuridica ai professionisti qualificati del movimento ed offrendo le dovute garanzie agli utenti.

Inoltre, non è da sottacere il fatto che la presente iniziativa legislativa coincide con un periodo che possiamo definire storico per tutte le attività lavorative e per quelle intellettuali in modo particolare. Siamo infatti alla soglia del fatidico 1° gennaio 1993, quando ci dovremo confrontare con le altre realtà professionali europee; un confronto che si presenterà sia nella fase propositiva che in quella di attuazione e che rappresenterà certamente una svolta per le identità, i ruoli e le valenze professionali. È in questa ottica che nella presente proposta di legge si è voluto tener conto della direttiva del Consiglio CEE n. 48/89 del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 19 del 24 gennaio 1989 e relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore post-secondaria che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni. Tale direttiva CEE, che prefigura il riconoscimento dei titoli di studio di terzo livello in situazione di reciprocità, stabilisce all'articolo 1 che condizione per poter svolgere attività professionale in ambito comunitario è che il titolo di studio posseduto dia accesso ad una professione regolamentata. Nella fattispecie si tratta quindi di uniformare la nostra legislazione ad una direttiva CEE già in vigore e contestualmente di mettere in atto concrete misure per la difesa del lavoro italiano e del livello occupazionale, nonché evitare che, in mancanza di ogni regolamentazione, con l'apertura delle frontiere si possano creare le condizioni più favorevoli per ogni tipo di speculazione nel vasto e complesso settore dell'attività motoria.

Altro elemento non irrilevante, in questo particolare momento, è il fatto che la presente proposta di legge riesce a conciliare esigenze diverse e complementari tra di loro senza pesare sulle risorse finanziarie del bilancio in quanto non comporta oneri per lo Stato. Anzi, nel regolamentare questa professione così diffusa, si individua con certezza un soggetto giuridico non solo da un punto di vista civilistico

ma anche fiscale. D'altra parte è opportuno ricordare che la categoria dei diplomati ISEF ha cercato di ovviare al vuoto legislativo istituendo con atto pubblico, fin dal lontano 1962, una associazione, l'Unione nazionale chinesiologi, che è strutturata in analogia agli ordini professionali, che cura annualmente la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, organizza convegni nazionali ed internazionali, corsi di aggiornamento e di specializzazione, pubblica una propria rivista — *Chinesiologia scientifica* — ed un bollettino di informazioni professionali — *Chinesiologia notizie* —, fa parte — in rappresentanza dell'Italia, — del massimo organismo mondiale di categoria, l'ICHPER (International Council for Health Physical Education and Recreation) che è a sua volta membro di *status A* dell'UNESCO e della World Confederation of Organizations of the Teaching Profession.

La proposta risponde inoltre a principi di equità e giustizia perché da un lato tutela il cittadino utente e dall'altro garantisce operatività nella certezza del diritto ad un soggetto che è in possesso di requisiti culturali e professionali specifici. Non è da trascurare poi il fatto che si contano ormai diverse migliaia di disoccupati, nelle file dei diplomati ISEF, i quali hanno forse più diritto di altri di trovare una adeguata collocazione con tutela giuridica nel settore della libera professione, dal momento che hanno intrapreso un corso di studi al quale si accede per concorso in base a numero chiuso programmato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione. Venendo incontro alle legittime aspettative di queste migliaia di giovani, si dà anche una risposta non empirica ai molteplici e crescenti bisogni di una società sempre più afflitta da sindrome ipochinetica.

L'articolato della proposta di legge delimita il campo d'azione, individua i requisiti del professionista e detta norme relative all'esame di abilitazione necessario per l'accesso alla professione, che deve attestarsi su livelli di garanzia e di garantismo. Le stessa modalità di partecipazione agli esami di abilitazione tengono

conto della dinamica professionale nonché della mancata riforma degli ISEF, prevedendo all'articolo 5 un periodo di tirocinio, in modo da dare alla società un professionista già formato e concretamente inscrivibile nel contesto di una attività sempre più impegnata ed impegnativa. Il richiamo alla mancata riforma degli ISEF ci dà l'occasione per riaffermare la nostra decisa contrarietà alla tesi di coloro che vorrebbero attendere tale riforma (tra l'altro inevitabilmente alquanto onerosa e quindi difficilmente attuabile in questo momento) per procedere poi successivamente alla regolamentazione della professione. È questa una ipotesi dilatoria ed al tempo stesso inaccettabile, dal momento che, mentre nel settore della formazione professionale esiste una struttura accademica che — sia pure da riformare o rifondare — è comunque operativa, nel settore della libera professione c'è un vuoto legislativo che non è più tollerabile. Senza contare che qualsiasi tipo di riforma venisse approvato non potrà che avere una attuazione graduale nel tempo e comunque dovrà prevedere, nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, il mantenimento del valore legale a tutti gli effetti e con tutte le sue valenze del titolo di studio conseguito negli ISEF nonché la sua equipollenza con quello previsto nel nuovo ordinamento.

Negli articoli 12, 13 e 14 sono previste norme specifiche che si richiamano alla già citata direttiva CEE n. 48/89 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 19 del 24 gennaio 1989, considerato che la stessa direttiva, all'articolo 12, prevede il termine di due anni per conformare le leggi nazionali alla normativa comunitaria.

Nell'articolato sono ovviamente inserite norme transitorie indispensabili per passare dalla situazione di fatto a quella di diritto e salvaguardare così le legittime aspettative di coloro che, in possesso dello specifico titolo di studio, hanno nel frattempo, e molti da lungo periodo, intrapreso la libera attività professionale impegnando nella stessa risorse, energie e mezzi notevoli.

Nell'articolato non si è voluto di proposito inserire la disciplina normativa dei consigli dell'ordine, del consiglio nazionale, degli albi e delle condizioni per esservi iscritti, perché nel nostro ordinamento giuridico il controllo dello Stato si è andato attuando, di regola, con un sistema imperniato sull'autonomia e sull'autogoverno delle varie categorie di professionisti. È innegabile che una prima manifestazione di autonomia consista proprio nel « potere regolamentare » di cui i vari ordini professionali e collegi sono titolari relativamente alla propria autoregolamentazione e cioè la disciplina interna dell'ente che, ovviamente, come avviene per tutti gli atti di

autonomia, dovrà essere sottoposta al controllo degli organi statali preposti a tale scopo e previsti dalla normativa generale. Inoltre tale procedura, che rinvia ad un atto temporalmente successivo al riconoscimento giuridico della professione di « chinesologo » tutta la disciplina dell'ordinamento, oltre a rispettare il principio dell'autogoverno delle categorie professionali, consente una maggiore flessibilità e tempestività nel caso di successive eventuali modifiche regolamentari che si dovessero nel tempo rendere necessarie o rivelare opportune per adeguare la normativa e la struttura interna a nuove realtà scientifiche, sociali ed ambientali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI CHINESIOLOGI

##### ART. 1.

1. La presente legge riconosce e tutela, ai sensi della normativa vigente che regola le libere attività intellettuali, la professione di chinesiologo.

##### ART. 2.

1. L'esercizio della professione di chinesiologo è consentito solo a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e risultino iscritti nell'apposito albo tenuto dall'ordine.

##### ART. 3.

1. Il settore di competenza professionale del chinesiologo è individuato nelle attività motorie finalizzate all'educazione, alla formazione, alla prevenzione, al mantenimento, alla rieducazione, alla correzione, alla riabilitazione, alla ricreazione, allo sport. Rientrano altresì nella competenza del chinesiologo la consulenza tecnica e la consulenza in materia di controversie relative all'oggetto della professione. Resta inteso che nel campo rieducativo, correttivo, riabilitativo, il chinesiologo agisce solo dietro diagnosi e prescrizione medica.

##### ART. 4.

1. Il chinesiologo attua la propria azione in piena autonomia e con diretta responsabilità professionale attraverso la

programmazione, l'insegnamento e la guida del « movimento umano razionale » fatto eseguire sia a corpo libero che con l'ausilio di attrezzature da lui ritenute idonee al raggiungimento degli scopi specifici oggetto della professione.

ART. 5.

1. Sono ammessi a partecipare all'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesiologo i cittadini italiani, o gli italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia, nonché i cittadini di uno Stato estero con il quale esistono condizioni di reciprocità che, in possesso del titolo di studio rilasciato dalle ex accademie di educazione fisica o dagli attuali Istituti superiori di educazione fisica o da altri organismi universitari sostitutivi, abbiano effettuato un periodo di tirocinio di durata annuale presso lo studio di un chinesiologo abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto all'albo professionale, ovvero presso enti pubblici e privati istituzionalmente finalizzati a svolgere attività nel campo motorio di cui all'articolo 3.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente, con proprio decreto, a bandire l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesiologo.

ART. 7.

1. La commissione esaminatrice è nominata, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione ed è formata da un presidente scelto tra i docenti delle materie professionali che insegnano negli Istituti superiori di educazione fisica o negli organismi universitari sostitutivi, e da due membri scelti in una rosa di nomi

non inferiore a cinque indicata dal consiglio nazionale dell'ordine dei chinesiologi. Se il numero dei candidati è superiore a cento sono nominate, con le stesse modalità, altre commissioni, anche decentrate, tra le quali devono essere equamente ripartiti i partecipanti.

#### ART. 8.

1. L'esame di abilitazione consiste in una prova scritta e in un colloquio. Entrambe le prove devono vertere su argomenti oggetto della professione. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato una votazione non inferiore ai diciotto trentesimi. Anche la valutazione della prova orale avviene in trentesimi. Ottengono l'abilitazione i candidati che nella prova orale abbiano riportato una votazione non inferiore ai diciotto trentesimi.

#### ART. 9.

1. L'esercizio della professione di chinesiologo spetta solo ai soggetti iscritti all'albo tenuto dall'ordine professionale.

2. Chiunque eserciti abusivamente la professione di chinesiologo è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

#### ART. 10.

1. Nessuno può assumere il titolo di chinesiologo se non è iscritto all'albo tenuto dall'ordine professionale. L'usurpazione del titolo è punita ai sensi dell'articolo 498 del codice penale.

### CAPO II

#### NORME INTEGRATIVE

#### ART. 11.

1. In materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale, per quanto non previsto dalla presente legge, si appli-

cano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, e dal regolamento di attuazione della legge stessa approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.

### CAPO III

#### NORME PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

##### ART. 12.

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che intendono esercitare la professione di chinesologo in Italia e che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della direttiva CEE n. 48/89 del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore post-secondaria che sanzionano formazioni professionali, devono inoltrare domanda alla competente autorità italiana abilitata a ricevere le richieste ai sensi dell'articolo 9 della direttiva stessa, con l'osservanza delle procedure che lo Stato italiano adotterà per conformarsi alla specifica normativa comunitaria.

##### ART. 13.

1. L'accettazione della richiesta da parte della competente autorità italiana dovrà essere notificata contestualmente al cittadino comunitario richiedente ed all'ordine professionale dei chinesologi, che dovrà provvedere all'iscrizione all'albo con l'anzianità risultante dalla data di accettazione della domanda.

## ART. 14.

1. Il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee che in virtù della citata direttiva CEE n. 48/89, di cui all'articolo 13, è iscritto all'albo dei chinesiologi, è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dall'ordinamento professionale.

## CAPO IV

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 15.

1. Nella prima applicazione della presente legge ed entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro della pubblica istruzione bandisce, con proprio decreto, una sessione riservata per soli titoli per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesiologo. La sessione per soli titoli è riservata a coloro che, in possesso del diploma di grado universitario rilasciato dalle ex accademie di educazione fisica e dagli attuali Istituti superiori di educazione fisica, possono fornire prova documentale di avere svolto attività professionale nel campo motorio di cui all'articolo 3, sia a titolo privato in regime di lavoro autonomo, che in base ad un rapporto di lavoro subordinato o in regime di convenzione con enti pubblici o privati, per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi. L'iscrizione all'albo professionale tenuto a cura dell'Unione nazionale chinesiologi, con anzianità di almeno due anni, è considerata prova documentale valida ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla sessione riservata di cui al presente articolo.

## ART. 16.

1. La commissione che deve esaminare le domande, i titoli e la documentazione presentata dagli interessati che hanno ti-

tolo a partecipare alla sessione riservata di cui all'articolo 15 è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un magistrato di corte d'appello che la presiede e che viene indicato dal Ministro di grazia e giustizia e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore a direttore di sezione.

2. Qualora le domande presentate superino il numero di cinquecento sono nominate, con le stesse procedure, altre commissioni nel numero di una ogni ulteriori cinquecento domande o frazione di cinquecento.

3. La commissione o le commissioni di cui al presente articolo, una volta accertata l'ammissibilità, stabiliscono anche, sulla base della documentazione presentata, l'anzianità convenzionale da attribuire ad ogni singolo candidato.

#### ART. 17.

1. La commissione o le commissioni di cui all'articolo 16 devono terminare i lavori entro novanta giorni dalla scadenza stabilita nel bando della sessione riservata per la presentazione delle domande.

#### ART. 18.

1. L'elenco degli abilitati all'esercizio professionale nella sessione riservata viene compilato in stretto ordine alfabetico e con l'indicazione dell'anzianità convenzionale riconosciuta ad ognuno ed è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e reso pubblico nei modi di legge entro trenta giorni dal termine dei lavori delle commissioni.

#### ART. 19.

1. Avverso il decreto ministeriale di cui all'articolo 18 è ammesso ricorso in via amministrativa agli organi competenti nei termini e secondo le procedure di legge.

## ART. 20.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 18, i chinesiologi abilitati all'esercizio della professione devono costituirsi in ordine professionale nel rispetto delle norme vigenti e sottoporre al Ministro di grazia e giustizia, per l'approvazione, il relativo regolamento, che deve contenere la disciplina normativa dei consigli dell'ordine professionale, del consiglio nazionale, degli albi e delle condizioni per esservi iscritti, delle incompatibilità, della cancellazione dall'albo, dei procedimenti disciplinari, degli onorari.

2. In carenza di iniziativa da parte degli interessati nei termini previsti dalla presente legge, provvede d'ufficio il Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 21.

1. Il regolamento dell'ordinamento della professione di chinesiologo è reso esecutivo con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 22.

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione dell'ordine dei chinesiologi, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede a nominare una commissione di studio che elabora, nel termine massimo di sessanta giorni, i programmi delle prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesiologo. Detta commissione è formata da tre docenti di materie professionali che insegnano negli Istituti superiori di educazione fisica o negli organismi universitari sostitutivi e da tre chinesiologi scelti in una rosa di dieci nominativi indicata dal consiglio nazionale dell'ordine.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.

3. I programmi formulati dalla commissione devono essere approvati entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

4. I programmi di cui al comma 3 possono essere rivisti e modificati periodicamente con la stessa procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 su iniziativa del Ministro della pubblica istruzione o del consiglio nazionale dell'ordine dei chinesiologi.

ART. 23.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica la normativa vigente che regola l'esercizio delle professioni intellettuali, in quanto compatibile.